

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE FATTORIA CONCA
D'ORO A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI VIA
RIVOLTELLA BASSA 20

Numero REA: VI - 346044

Codice fiscale: 03694360243

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2015 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tab. All. B d.p.r.

26/10/1972 n. 642.

Allegato "A" all'atto rep. n. 44.177 racc. n. 16.656

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa a responsabilità limitata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA CONCA D'ORO A R.L.".

La società ha sede nel Comune di Bassano del Grappa (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa sarà regolata, per quanto non specificatamente previsto, dalle norme del Codice Civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata e dalle norme delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è promossa dall'Associazione Conca d'Oro ONLUS. La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-

le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);
- b. lo svolgimento di attività diverse - agricole, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel prosieguo del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

	I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono of-	
	ferti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psichica e sensoriale, degli anziani, dell'infanzia e dei giovani, dalle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione. In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di gestione di: esercizio di attività di fattoria sociale con tutto ciò che ad essa è collegato; centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, nonché alloggi protetti e case famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione, comunità di accoglienza; servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani, disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche presso strutture di terzi; servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere; servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria anche nei confronti delle famiglie; servizi di riabilitazione e socializzazione; servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi complementari; servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi sociosanitari ed educativi; scuole di formazione professionale; corsi di formazione anche finalizzati all'integrazione; attività e servizi correlati all'attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo; servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione socioculturale; progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile; progetti Giovani; centri di animazione, aggregazione e integrazione, strutture sportive, bar, e esercizi commerciali; interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale; servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio, realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavorativo, anche presso terzi; attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali; attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative; attività di informazione ed orientamento;	

	attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui si opera.	
	Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le medesime attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della L. 381/91 di seguito elencate. Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione. I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91. In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività: gestione: di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture d'aggregazione, d'animazione e di socializzazione; di attività di catering; laboratori di panetteria, pasticceria, pasta fresca; laboratori di trasformazione di prodotti vegetali e/o animali laboratori di essiccazione e confezionamento di erbe aromatiche, officinali e tisane; produzione di saponi e cosmetici vegetali; - commercializzazione al dettaglio e/o all'ingrosso dei prodotti di propria produzione e/o di altre aziende che presentino finalità sociali e/o ambientali simili; - gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio di beni nuovi o usati; - laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili; - laboratorio artigianale di legatoria, copisteria, cornici ed oggettistica varia; - produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e commercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel settore metalmeccanico e plastico, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale, purchè l'esercizio di tali attività avvenga in spazi a ciò autorizzati; - gestione di mercatini, punti fissi e mobili per la vendita di beni di produzione propria e di terzi anche usati;	

	- attività di e-commerce per conto proprio e di terzi;	
	- servizi di giardinaggio, potatura, commercio legno; - servizi di pulizie sia civili che industriali; - servizi di trasporto di cose e persone anche in via accessoria; - gestione di corsi, seminari e convegni; - servizi di colf; - conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, e loro commercializzazione, produzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita; - attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere ed in particolare attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo; - gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza, orientamento, formazione all'occupazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - gestione di campeggi e area sosta camper; - servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavorativo anche presso terzi; - attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali; - attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà partecipare a Reti di Impresa, assumere	

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-

mento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche, giuridiche o Enti ed Associazioni appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ai sensi della d.l. C.p.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577.

1. Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche gli Enti, le Associazioni e le persone giuridiche, pubbliche e private, il cui fine statutario sia compatibile con le finalità mutualistica formativi, culturali e ricreativi affini alle finalità della

Cooperativa. Tali soci saranno assimilati ai soci volontari.

Possono essere soci anche le Associazioni e persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali o lo sviluppo di attività inerenti la cura e l'assistenza socio-sanitaria di persone con handicap.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che per l'attività svolta, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, escluse le Associazioni e gli altri Enti che abbiano finalità analoghe a quest'ultima.

Inoltre non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momen-

ti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

la difficoltà o impossibilità sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c. l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d. la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-

biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di

lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax;

b. la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda

d. l'indicazione della persona incaricata a rappresentare la società, associazione od ente nei rapporti con la cooperativa. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-

	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; a. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati: a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa e salvo ogni attività lavorativa svolta a favore della Rete cui la cooperativa aderirà o degli altri membri della Rete stessa; b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, o con ogni altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (pec) alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al

raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c. previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, fatti salvi i casi di attività svolta a favore della Rete e dei suoi membri;

e. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere

comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-

re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni

ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale

esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei

soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari al tasso dei BOT quinquennali (Buoni Ordinari del Tesoro) con un CAP del 2%; qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

d) ai soci sovventori è attribuito 1 voto qualunque sia il capitale sottoscritto.

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 200,00 (duecento/00). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Le modalità di versamento non sono modificabili prima del completamento del piano di versamento;

b) il valore minimo della quota sottoscrivibile dai soci cooperatori svantaggiati o con handicap viene determinati in € 20,00 (venti/00);

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-

to salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

Gli esercizi sociali vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e)

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo

comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-

glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto del raggiungimento di obiettivi specifici di efficacia delle attività assegnata da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci. Gli obiettivi indicati dovranno risultare misurabili ed essere applicati alla totalità dei soci lavoratori.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo amministrativo;
- c. il Collegio dei Sindaci, se nominato
- d. il Revisore legale se nominato o se obbligatorio.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a. approva il bilancio e destina gli utili;
- b. delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c. procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e. procede alla nomina del Revisore legale;
- f. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al Revisore legale;
- g. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- i. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k. approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- l. delibera sulla responsabilità degli Amministratori dei Sindaci e del Revisore legale;
- m. nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

I soci che non hanno completato il versamento della quota po-

tranno esercitare il diritto di voto attivo e passivo solo

dopo aver versato interamente la quota.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti h) j) e m) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano o con ogni altro mezzo di comunicazione che consenta di provare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che il socio trasmetta conferma dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e gli Amministratori e i Sindaci Effettivi o il Sindaco unico, se nominati, siano presenti o informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea che deliberi su argomenti diversi dalle modifiche allo statuto o ai regolamenti, sulla proposta di scioglimento o di liquidazione, o sulla nomina del liquidatore, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea che deliberi su argomenti diversi dalle modifiche allo statuto o ai regolamenti, sulla proposta di scioglimento o di

liquidazione o sulla nomina del liquidatore è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti.

Per l'approvazione o le successive modifiche dello statuto o dei regolamenti, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci iscritti a libro soci e, in particolare, con la maggioranza dei due terzi dei soci volontari.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società, nomina dei liquidatori o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1(uno) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche od enti sono rappresentati in Assemblea dal soggetto indicato al momento dell'ammissione a socio o con comunicazioni scritte successive .

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, in numero dispari , eletti con voto di lista, dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci lavoratori, oppure tra le persone indicate dai soci lavoratori persone giuridiche o enti; i soci volontari hanno diritto ad almeno un posto all'interno del consiglio di amministrazione; la composizione delle liste, è demandata al regolamento interno.

Le liste dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea di votazione ed essere formate in conformità al regolamento ed al presente articolo dello statuto. Esse dovranno indicare anche la figura del Presidente.

Spetterà al consiglio di amministrazione validare le liste presentate ed autorizzarne la presentazione ai soci.

In caso di diniego alla presentazione, i soci che ne abbiano interesse possono proporre ricorso motivato all'assemblea.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione eletto nomina il Vicepresidente.

Gli Amministratori eletti e restano in carica per tre esercizi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale o fino a revoca o dimissioni

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi o il Sindaco Unico ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ancorché non formalmente convocate, qualora siano presenti tutti i componenti dello stesso ed il Collegio Sindacale, se nominato.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende respinta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se nominato, di ogni possibile conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dalla deliberazione in merito; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale se nominati o dal Sindaco Unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, può essere nominato un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, od un Sindaco Unico, come previsto dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al collegio sindacale spetta anche la funzione di revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola di Conciliazione e Arbitrale)

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Cooperativa, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato.

Le controversie di cui al precedente punto, per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, o non sia stato esperito a seguito della comune volontà delle parti, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al

relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato.

L'arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

E' ammesso il ricorso al procedimento del cosiddetto "arbitrato rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel succitato Regolamento.

Salva diversa decisione delle parti o salvo il caso del cosiddetto "arbitrato rapido", la controversia dovrà essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della Camera Arbitrale.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze

previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: ANNA POLIMENI

MASSIMO STEFANI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82.